

## DELEGATO REGIONALE C.V.S.

### **Articolo 12 – Elezione.**

Il Delegato regionale viene eletto nelle regioni ecclesiastiche in cui le associazioni confederate sono almeno due. È eletto durante la riunione preparatoria della sessione nazionale. L'incarico ha la durata di sei anni ed è immediatamente rinnovabile per una sola volta. Nelle regioni ecclesiastiche ove è costituita una sola associazione confederata, alla sessione nazionale dell'Assemblea Generale partecipa di diritto il responsabile della medesima (statuto della Confederazione CVS Internazionale, art. 8).

### **Articolo 13 – Rappresentanza.**

Il Delegato regionale rappresenta le associazioni confederate della propria regione ecclesiastica nelle sessioni nazionali dell'Assemblea Generale.

È il referente regionale della Confederazione CVS internazionale, del Delegato nazionale, delle associazioni confederate della propria regione, della Conferenza episcopale regionale e di tutte le altre istanze ecclesiali e civili a livello regionale.

### **Articolo 14 – Compiti.**

Il Delegato regionale convoca e presiede le sessioni regionali (preparatoria e programmatica) dell'Assemblea Generale e coordina lo svolgimento delle iniziative programmate in attuazione di quanto predisposto dalle suddette sessioni.

Nell'ambito della propria regione ecclesiastica opera per la promozione e diffusione dell'apostolato, offre supporto e indicazioni per l'attività dei Responsabili delle singole associazioni confederate.

Il Delegato regionale può nominare una Equipe di Coordinamento Regionale di almeno tre membri, di cui un sacerdote, un segretario/a ed eventualmente altri collaboratori, che lo coadiuvino nello svolgimento del proprio ufficio.

Può delegare ogni funzione, nominando per iscritto persona idonea.

## **REGOLAMENTO per il CVS ITALIA**

per le Sessioni Nazionali e Regionali dell'Assemblea Generale, Delegato Nazionale e Delegati Regionali

Approvato dal Consiglio di Presidenza  
della Confederazione CVS Internazionale

Roma, 15-18 maggio 2007

## SESSIONE NAZIONALE DELL'ASSEMBLEA GENERALE

### **Articolo 1 – Composizione.**

La sessione nazionale dell'Assemblea Generale è composta da tutti i Delegati regionali eletti tra i Responsabili delle singole associazioni confederate delle differenti regioni ecclesiastiche.

L'Assemblea nazionale risulta legalmente costituita quando è presente e/o rappresentata la maggioranza dei suoi componenti. È ammessa la delega scritta, non più di una, ad altro componente dell'Assemblea. Ogni decisione è presa a maggioranza dei presenti, in caso di parità, il voto del Delegato nazionale vale doppio.

### **Articolo 2 – Svolgimento.**

Le sessioni nazionali dell'Assemblea Generale si svolgono ogni tre anni, in due fasi. La prima, in preparazione, tre mesi prima della sessione internazionale. La seconda, entro due mesi dal termine della sessione internazionale, per definire, a livello nazionale, il programma delineato a livello internazionale.

### **Articolo 3 – Fase Preparatoria.**

Nella riunione preparatoria alla sessione internazionale, i Delegati regionali si riuniscono per discutere e votare un proprio contributo comune, secondo il "documento iniziale" predisposto dal Consiglio di Presidenza. Nella medesima circostanza, si provvede ad eleggere, tra i Responsabili di tutte le singole associazioni, il Delegato nazionale, con un mandato di

sei anni, che rappresenterà tutte le associazioni confederate della nazione alla sessione internazionale dell'Assemblea.

#### **Articolo 4 – Fase Programmatica.**

Nella riunione programmatica, si recepiscono le indicazioni maturate nella sessione internazionale (“documento conclusivo”) e si predispongono, a livello nazionale, un progetto pastorale di tre anni, avuto conto delle eventuali indicazioni della Conferenza episcopale italiana (C.E.I.). Tale progetto è, infine, concretamente attuato nel proprio contesto (regionale e diocesano), con programmazione annuale, dalle associazioni confederate della medesima regione ecclesiastica.

### DELEGATO NAZIONALE C.V.S. ITALIA

#### **Articolo 5 – Elezione.**

Il Delegato nazionale viene eletto ogni sei anni dalla sessione nazionale preparatoria dell'Assemblea Generale, ed è immediatamente rinnovabile per una sola volta.

#### **Articolo 6 – Rappresentanza.**

Il Delegato nazionale rappresenta le associazioni confederate della propria nazione alla sessione internazionale dell'Assemblea Generale. È il referente nazionale della Confederazione CVS internazionale. Internamente nei confronti delle associazioni confederate e del Consiglio di Presidenza, all'esterno nei confronti della Conferenza episcopale italiana (C.E.I.) e di altre istanze di livello nazionale.

#### **Articolo 7 – Compiti.**

Convoca e presiede le sessioni nazionali nelle due fasi (preparatoria e programmatica) e coordina lo svolgimento delle iniziative da esse programmate.

Nell'ambito della propria nazione opera per la promozione e diffusione dell'apostolato, offre supporto e indicazioni per l'attività dei Delegati regionali e dei Responsabili delle singole associazioni.

Il Delegato nazionale può nominare una Equipe di Coordinamento Nazionale di almeno tre membri, di cui un sacerdote, un segretario/a ed eventualmente altri collaboratori, che lo coadiuvino nello svolgimento del proprio ufficio.

Può delegare ogni funzione, nominando per iscritto persona idonea.

### SESSIONE REGIONALE DELL'ASSEMBLEA GENERALE

#### **Articolo 8 – Composizione.**

La sessione regionale dell'Assemblea Generale è composta da tutti i Responsabili delle singole associazioni confederate di una medesima regione ecclesiastica. Può partecipare anche il Delegato nazionale senza diritto di voto.

L'Assemblea regionale risulta legalmente costituita quando è presente e/o rappresentata la maggioranza dei suoi componenti. È ammessa la delega scritta, non più di una, ad altro componente dell'Assemblea. Ogni decisione è presa a maggioranza dei presenti, in caso di parità, il voto del Delegato regionale vale doppio.

#### **Articolo 9 – Svolgimento.**

Le sessioni regionali dell'Assemblea Generale si svolgono ogni tre anni, in due fasi. La prima, in preparazione almeno due mesi prima della sessione nazionale. La seconda, entro due mesi dal termine della sessione nazionale per attuare, nella propria regione, il programma delineato a livello nazionale.

#### **Articolo 10 – Fase Preparatoria.**

Nella riunione preparatoria alla sessione nazionale, i Responsabili delle singole associazioni confederate della propria regione ecclesiastica si riuniscono per discutere e votare un proprio contributo comune, secondo il “documento iniziale” predisposto dal Consiglio di Presidenza, da presentare alla sessione nazionale.

Nella medesima circostanza si provvede ad eleggere, tra i Responsabili delle associazioni confederate della medesima regione ecclesiastica, il Delegato regionale con un mandato di sei anni. Il Delegato rappresenta, alle sessioni nazionali, tutte le associazioni confederate della medesima regione.

#### **Articolo 11 – Fase Programmatica.**

Nella riunione programmatica, alla luce del progetto pastorale triennale predisposto dalla sessione nazionale, si tracciano le linee operative tenendo conto anche delle indicazioni pastorali della Conferenza episcopale della propria regione ecclesiastica.